

 Provincia di Perugia	PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE UFFICIO SERVIZI E FORNITURE STAZIONE APPALTANTE
--	--

per conto del Comune di Gubbio



SUA A082 - DISCIPLINARE DI GARA

contenente norme integrative al bando di gara con procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per “l'affidamento in concessione della Scuola Comunale di Musica di Gubbio, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo Codice.

CIG 7145844902

Determinazione a contrattare	n. 1071 del 17/07/2017
Ente Appaltante - Committente	Comune di Gubbio
Stazione Unica Appaltante	Provincia di Perugia
Codice Identificativo Gara	7145844902
Importo presunto della Concessione	€ 180.600,00
Importo Oneri della Sicurezza DUVRI (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
Costi della manodopera (soggetti a ribasso)	
Corrispettivo posto a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 38.100,00 – contributo comunale IVA Esclua + € 142.500,00 per quote di iscrizione e tariffe

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative alla procedura selettiva indetta dal Comune di Gubbio (PG) (nel prosieguo solo Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **"l'affidamento in concessione della Scuola Comunale di Musica di Gubbio, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020"** come meglio esplicitati nel Capitolato Speciale d'Oneri (di seguito anche CS), mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia (nel prosieguo, anche SUA.PG o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Perugia.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina a contrattare n. 1071 del 17/07/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice)

Il bando di gara è stato:

- pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 in data 11.08.2017 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.10.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo della Stazione Unica Appaltante <http://www.provincia.perugia.it>.

Il Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Gubbio. La sede della Scuola Comunale di Musica è situata in Gubbio, nell'edificio ex-Ipsia al piano terra e al piano primo.

RUP

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Dott. Matteo Morelli**, Responsabile del Servizio Cultura e Sviluppo Economico del Comune di Gubbio, tel. 075/9237704, e-mail: m2.morelli@comune.gubbio.pg.it

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Modulistica di partecipazione e DGUE;
- 5) Piano Economico Finanziario.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.perugia.it>

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti esclusivamente in forma scritta (FAQ) da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il 01/09/2017:

- per chiarimenti di natura tecnica: al RUP Dott. Matteo Morelli, Responsabile del Servizio Cultura e Sviluppo Economico del Comune di Gubbio, tel. 075/9237704, mediante formulazione di quesiti - faq, indirizzati ai seguenti recapiti di posta elettronica: m2.morelli@comune.gubbio.pg.it;

- per chiarimenti di natura amministrativa: il Servizio Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante Dott.ssa Valeria Costarelli tel. 075/368.1387, mediante formulazione di quesiti - faq, indirizzati ai seguenti recapiti di posta elettronica:

valeria.costarelli@provincia.perugia.it;

paola.bettini@provincia.perugia.it.

I quesiti proposti dagli interessati e le relative risposte verranno pubblicate tempestivamente nella home page del portale della Provincia di Perugia all'interno della sezione "Bandi di Gara" sottosezione "Appalti di pubblici servizi" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara (all'interno della voce "FAQ").

In ogni caso i quesiti formulati dagli interessati saranno resi noti in forma anonima, nel rispetto delle regole sulla trasparenza e della *par condicio competitorum*.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA.PG e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo PEC servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it e all'indirizzo PEC (o di posta elettronica) indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice:

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto: La concessione ha per oggetto la conduzione didattica, organizzativa, amministrativa della Scuola di Musica del Comune di Gubbio, come dettagliato nel CS.

Lotti: La concessione non è suddivisa in lotti.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 Durata

La concessione ha la durata di **3 (tre) anni scolastici** e precisamente 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, a partire dalla data di stipula del contratto fino alla chiusura dell'anno scolastico fissata al 30/06/2020.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto della presente concessione, anche nelle more della stipula del contratto.

4.2 Corrispettivo

Il piano economico e finanziario allegato al capitolato ed al presente disciplinare, elaborato per i tre anni di corso 2017-2018, 2018-2019 e 2019- 2020, prevede un deficit annuale di € 12.700,00. Per scopi di divulgazione dell'educazione musicale e per consentire, nei limiti del possibile, l'accessibilità dei costi di frequenza della scuola, il ripiano del deficit sarà a cura del Comune di Gubbio.

Il valore della concessione **per i tre anni previsti**, come si evince dallo stesso piano economico e finanziario, è pari ad € 180.600,00 (valore annuale € 60.200,00), soggetto a ribasso di cui:

- € 38.100,00 oltre Iva per contributo comunale;
- € 142.500,00 per quote di iscrizione e tariffe.

a) tariffe

Strumento: € 58,00

(Riduzione): € 35,00 (per i componenti dello stesso nucleo familiare o doppio strumento)

Solo Propedeutica: € 35,00

(Riduzione): € 22,00 (per i componenti dello stesso nucleo familiare)

Musica d'insieme, Laboratorio I laboratorio II e Teoria, ritmica e percezione musicale: € 16,00

CAAM: € 10,00

Tassa di iscrizione (compresa assicurazione) € 30,00

b) contributo da parte del Comune di € 38.100,00 oltre Iva per i tre anni previsti dalla concessione.

Il contributo diminuirà in maniera proporzionale alla riduzione degli iscritti agli insegnamenti. Per un numero superiore di iscritti, rispetto a quello individuato nel piano economico e finanziario, non è previsto incremento del contributo comunale.

L'importo a base di gara, è pari ad

- 1) € 142.500,00 (euro centoquarantadueecincquecento/00), Iva di legge esclusa, per quote di iscrizione e tariffe;
- 2) € 38.100,00 (euro trentottomilaecento/00), Iva di legge esclusa, per contributo comunale.

Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza sono pari a zero.

Finanziamenti: L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del Comune.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. divieti di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

N.B.: A tal proposito i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura di affidamento, devono espressamente dichiarare:

“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 Requisiti di idoneità

(per i soggetti tenuti) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara. Nel caso di Associazioni e Fondazioni le stesse devono possedere statuto o atto costitutivo con oggetto attinente all'oggetto della gara.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete.

I Soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati:

- Il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al concessionario-gestore di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione. E' ammesso l'affidamento a terzi delle prestazioni di pulizia restando comunque il concessionario l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale di eventuali danni alla struttura, agli arredi e strumenti musicali che dovessero essere da chiunque arrecati nel corso della concessione e con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il concessionario stipuli con terzi

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo della concessione e precisamente ad **€ 3.612,00 (euro tremilaseicentododici)**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia deve avere come beneficiario il Comune di Gubbio ed avere la seguente causale: "SUA.PG p/c Comune di Gubbio cauzione provvisoria GARA SUA A082 per l'affidamento in concessione della Scuola Comunale di Musica di Gubbio, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020".

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora

l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e

104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,

mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso gli immobili/impianti ove deve essere svolto il servizio è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale del Comune e dovrà essere previamente prenotato contattando il **Dott. Matteo Morelli** tel. 075/9237704 email m2.morelli@comune.gubbio.pg.it

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo delegato, apposita attestazione che dovrà essere inserita nella busta "A – Documenti Amministrativi".

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Qualora il concorrente non inserisca tra la documentazione amministrativa di gara l'attestazione, pur avendo realmente fatto il sopralluogo, la SUA prima di procedere all'esclusione, verificherà d'ufficio (senza alcuna richiesta di integrazioni o chiarimenti al concorrente) attraverso la consultazione delle copie delle attestazioni depositate agli atti del Comune e, nel caso in cui riscontri positivamente l'effettuazione del sopralluogo, procederà all'ammissione alla successiva fase di gara.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 20,00** (euro venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1377/2016 per l'anno 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
2. **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
3. **Per i soli operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente la documentazione amministrativa di ammissione, l'offerta tecnica e quella economica, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato confezionato e recapitato solo ed esclusivamente all'Archivio della Provincia di Perugia, - Via Palermo 21/C – CAP 06124 PERUGIA - entro il termine ultimo - **ore 12,00 del 07.09.2017** (prima seduta pubblica di apertura delle offerte ore 10,00 del giorno 08.09.2017).

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

E' consentito il recapito del plico, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica.

Può pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonché la consegna diretta a mano, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all'Archivio della Provincia di Perugia, che provvederà al rilascio di ricevuta, nel seguente orario:

Il LUNEDÌ ed il GIOVEDÌ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17,30;

gli altri giorni dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Non sono ammesse altre modalità di recapito.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro del Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Si sottolinea che, in ogni caso, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICO D'INVIO.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (**PREFERIBILMENTE MEDIANTE NASTRO ADESIVO TRASPARENTE**, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

A) l'esatta denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono, indirizzo e-mail e Pec del soggetto concorrente (in caso di raggruppamento, sia costituendo che costituito, va riportata l'indicazione di tutti i componenti l'R.T.I.);

B) Il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

C) L'oggetto della gara e la dicitura "NON APRIRE GARA A082: Procedura aperta per "l'affidamento in concessione della Scuola Comunale di Musica di Gubbio, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020"

Il plico d'invio di al presente paragrafo , sotto pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 (tre) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- **"A – Documentazione Amministrativa";**
- **"B – Offerta Tecnica";**
- **"C - Offerta Economica".**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ivi compreso l'eventuale DGUE), la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla SUA.PG ed allegati al presente disciplinare e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.provincia.perugia.it> – “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di gara” – sottosezione “Appalto di pubblici servizi”.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO (Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. LGS. n. 50/2016.)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) ■ Istanza di partecipazione (**Modello n. 1**) o in alternativa DGUE;
- 2) ■ Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- 3) ■ Assenza delle cause ostative ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, da compilare in ogni caso (**Modello n. 2**);
- 4) Antimafia (**Modello 1-Bis**)

N.B. La compilazione del Modello 1 Bis (antimafia) viene richiesta, anticipatamente, a mero titolo di collaborazione, il suo mancato inserimento negli atti di gara non costituisce motivo di esclusione

Si evidenzia che i files relativi alla modulistica allegati al presente disciplinare o scaricati a parte dal portale internet della SUA.PG, devono essere utilizzati stampandoli su fogli di carta bianca formato A4, nel loro formato originario, senza modifiche o manipolazioni. Qualora gli spazi predisposti risultino insufficienti, dovranno essere allegate dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte anch'esse dal legale rappresentante, contenenti i dati non inseriti nei moduli per mancanza di spazio.

14.1 Istanza di partecipazione

■ Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **Modello n. 1** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente singolo, *ovvero*:

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B.: L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14.1.1 Dichiarazioni Integrative

Si precisa che **nell'istanza di partecipazione**, Il concorrente:

■ dichiara di possedere di tutti i requisiti di ordine generale richiesti dai criteri di selezione;

■ dichiara il possesso del requisito specifico relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare, necessario all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto (ex art. 83 del Codice);

■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; **(oppure)**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.1.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;

■ documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

■ **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di **€ 20,00** (euro venti/00).

■ dichiarazione di assenza delle cause ostative ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, da compilare in ogni caso **(Modello n. 2)**;

14.1.3 Ulteriore documentazione a corredo della domanda

Compilazione del **Modello 1-Bis** – Antimafia predisposto dalla Stazione Unica

N.B. La compilazione del Modello 1 Bis (antimafia) a corredo della documentazione amministrativa, viene richiesta anticipatamente, a mero titolo di collaborazione, il suo mancato inserimento negli atti di gara **non costituisce motivo di esclusione**

14.1.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.2 Eventuale Documento di Gara Unico Europeo

Si evidenzia che la documentazione di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica di partecipazione) rispetta tutti gli elementi contenuti nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è tenuta ad accettare ai fini dell'attestazione dei requisiti previsti dall'art. 80, anche il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) eventualmente fornito dal concorrente, in forma cartacea o in modalità elettronica, all'atto di presentazione dell'offerta (il documento dovrà essere inserito all'interno della Busta A – Documentazione Amministrativa).

15. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

► La busta "B - Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione che dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione elencati al paragrafo 17.1.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (paragrafo 14.1).

MOLTA ATTENZIONE:

L'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 1 copia cartacea, debitamente sottoscritta esattamente come indicato nel presente disciplinare, e in n. 1 supporto digitale (chiavetta o altro supporto equivalente contenete l'offerta tecnica in formato pdf, non necessariamente firmato digitalmente, accettandosi anche semplice file pdf) inserito all'interno della medesima busta "B".

N.B. Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica su supporto informatico – essendo un adempimento richiesto al solo fine di facilitare il compito della commissione – non costituirà motivo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del generale principio di segretezza delle offerte, si invita ciascun operatore economico partecipante alla procedura di cui trattasi a fare particolare attenzione a rispettare la giusta collocazione di detto supporto informatico all'interno della busta "B" relativa all'offerta tecnica.

Infatti, il mancato inserimento del supporto informatico contenente copia dell'offerta tecnica nella specifica busta "B", vale a dire una qualunque altra diversa collocazione dello stesso all'interno del plico di invio (ad es. supporto informatico libero all'interno del plico d'invio, ovvero inserimento dello stesso all'interno della busta "A", ovvero inserimento dello stesso all'interno della busta "C") costituendo una violazione del principio di segretezza delle offerte, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16. Contenuto della Busta "C - Offerta economica".

► Nella busta "**C – Offerta economica**" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, *possibilmente* secondo il modello predisposto della Stazione Unica Appaltante, allegato al presente disciplinare e/o scaricabile dal portale, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) ► **il ribasso percentuale sull'importo del contributo comunale**, da applicare all'importo posto a base di gara (**Euro 38.100,00**), in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c) ► **il ribasso percentuale sulle tariffe di cui all'art. 4, comma 1, lettera a del Capitolato**, da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.
- d) ► **la stima dei costi ed oneri relativi alla sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

N.B.: Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto

all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

e) ► **i costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da € 16,00

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione.

► Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

► **La busta "C", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura "Offerta economica" e deve contenere l'offerta economica e null'altro.**

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

(Qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato).

Non sono ammesse offerte difformi da quanto sopra indicato.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine per la sua presentazione.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Offerta tecnica 70/100

Offerta economica 30/100

Totale 100/100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - punteggio max attribuibile 70/100

Il punteggio dell'offerta tecnica (di cui al precedente paragrafo 16) è attribuito sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

N.	SUB-CRITERI E PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
----	-------------------------	---

1	<p>Qualità del Progetto gestionale e didattico complessiva della Scuola Comunale di Musica con specifico riferimento all'articolazione degli indirizzi di studio, al loro ruolo per l'approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli allievi. Qualità del progetto di educazione musicale 0-4 anni: "Nati per la musica".</p> <p>Max 20 punti</p>	<p>metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p>
2	<p>Qualità dei singoli curricula dei docenti delle classi strumentali e collettive (si richiede la presentazione di un curriculum per ogni materia di insegnamento relativa a: violoncello, chitarra classica, chitarra jazz, sax, flauto, tromba/trombone, corno, arpa, batteria/percussioni, fisarmonica, canto classico, canto leggero, propedeutica, musica d'insieme, teoria/ritmica/percezione musicale, contrabbasso, clarinetto. Si chiede altresì la presentazione di n. 4 curricula per pianoforte e di n. 2 curricula per violino, di n. 2 curricula per il progetto Nati per la musica) IN TUTTO 25 CURRICULA. N.B. Si specifica che non potranno essere presentati curriculum di stessi docenti da parte di più di un soggetto partecipante alla gara.</p> <p>Max 30 punti</p>	<p>metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p> <p>Max punti 1,20 per ciascun curriculum.</p> <p>Nell'ambito di ciascun curriculum saranno oggetto di valutazione massimo i primi 30 titoli indicati. I titoli eccedenti non verranno valutati.</p>
3	<p>Qualità del curriculum artistico professionale del coordinatore didattico e qualità del progetto di coordinamento didattico della Scuola</p> <p>Max 10 punti di cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - max punti 5 per il curriculum; - max punti 5 per il progetto di coordinamento didattico. 	<p>metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p>
4	<p>Qualità dei progetti musicali proposti. Il concorrente è tenuto a presentare almeno un progetto che preveda il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche del territorio, o per altre specifiche fasce d'utenza, precisando gli obiettivi, i destinatari e le modalità di svolgimento dei corsi nonché almeno un evento rivolto alla cittadinanza.</p> <p>Max 8 punti</p>	<p>metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p>
5	<p>Organizzazione del personale educativo al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi anche a fronte della eventuale sostituzione del personale per motivi vari.</p> <p>Max 2 punti</p>	<p>metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p>

MOLTA ATTENZIONE:

L'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 1 copia cartacea, debitamente sottoscritta esattamente come indicato nel presente disciplinare, e in n. 1 supporto digitale (chiavetta o altro supporto equivalente contenente l'offerta tecnica in formato pdf, non necessariamente firmato digitalmente, accettandosi anche semplice file pdf) inserito all'interno delle medesima busta "B".

N.B. Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica su supporto informatico – essendo un adempimento richiesto al solo fine di facilitare il compito della commissione – non costituirà motivo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del generale principio di segretezza delle offerte, si invita ciascun operatore economico partecipante alla procedura di cui trattasi a fare particolare attenzione a rispettare la giusta collocazione di detto supporto informatico all'interno della busta "B" relativa all'offerta tecnica.

Infatti, il mancato inserimento del supporto informatico contenente copia dell'offerta tecnica nella specifica busta "B", vale a dire una qualunque altra diversa collocazione dello stesso all'interno del plico di invio (ad es. supporto informatico libero all'interno del plico d'invio, ovvero inserimento dello stesso all'interno della busta "A", ovvero inserimento dello stesso all'interno della busta "C") costituendo una violazione del principio di segretezza delle offerte, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del Punteggio dell'Offerta Tecnica.

Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli **elementi qualitativi** (elementi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) di valutazione dell'offerta, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i giudizi, con il relativo coefficiente numerico, che saranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione nelle parti discrezionali del progetto tecnico:

Tabella 2

Ottimo	1,0
Molto buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarso	0,4
Limitato	0,3
Molto limitato	0,2
Appena trattato	0,1
Non valutabile	0,0

In cui:

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Molto buono: la valutazione sarà Molto Buono nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: la valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: la valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Scarso: la valutazione sarà Scarso nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Limitato: la valutazione sarà Limitato nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

Molto Limitato: la valutazione sarà Molto Limitato nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

Appena trattato: La valutazione sarà Appena Trattato nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

Non Valutabile: La valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente

accennato, senza essere trattato.

Utilizzando i criteri sopra indicati, ciascun commissario attribuirà un punteggio a ciascuna offerta, motivando le ragioni di tale attribuzione.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione giudicatrice procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie calcolate.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del Punteggio dell'Offerta Economica - max punti 30/100

Alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

1) ribasso percentuale sull'importo del contributo comunale pari ad € 38.100,00 per i tre anni di concessione – max punti 25

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

$$Px = Rx/Rmax*25$$

ove

Px = è il punteggio da attribuire al concorrente x;

Rx = il ribasso offerto dal concorrente x;

Rmax = è il massimo ribasso offerto.

2) ribasso percentuale sulle tariffe di cui all'art. 4, comma 1, lett. a. – max. 5 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

$$Px = Rx/Rmax*5$$

ove

Px = è il punteggio da attribuire al concorrente x;

Rx = il ribasso offerto dal concorrente x;

Rmax = è il massimo ribasso offerto.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

L'aggiudicazione avverrà **all'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione di quanto indicato ai precedenti paragrafi. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi precedenti, così come per l'elemento prezzo.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, nella graduatoria formulata dalla Commissione.

In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall'ANAC con i pareri n. 133/2009 e n. 102/2012.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Il Comune Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 D.lgs. n. 50/2016.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – Verifica Documentazione Amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della Stazione Unica Appaltante (**Provincia di Perugia Via Palermo n. 21/c – sala riunioni piano terra**), **il giorno 08.09.2017 alle ore 10.00**, fatte salve variazioni e differimenti che saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul portale della Stazione Unica Appaltante. A tale seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nell'orario e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo **di pubblicazione sul sito informatico** con congruo anticipo rispetto alla seduta fissata.

Nella **1ª seduta pubblica** il Seggio di gara, costituito dal personale del Servizio Stazione Appaltante (SUA.PG), procede a:

- verificare la correttezza formale e regolarità dei plichi pervenuti;
- aprire la busta "A – Documentazione Amministrativa" e a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- avviare eventuali procedimenti inerenti il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice;

- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- comunicare le esclusioni secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice;
- agli esiti della verifica della documentazione amministrativa, trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente paragrafo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità), con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Conseguentemente, è fatto specifico obbligo ai concorrenti di presentare il Codice PASS.oe tra la Documentazione amministrativa di Ammissione (Busta "A").

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del medesimo art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara (di cui al precedente paragrafo 19), procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi per verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seguito, in una o più sedute successive e riservate, la Commissione procederà a:

1. esamina il contenuto delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi,
2. valutare le offerte tecniche;
3. assegnare i relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 - bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso

la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. PROCEDURA DI RICORSO

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Umbria, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Unica Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", dichiara che i dati attinenti gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura di gara saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del

procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto ed utilizzati per l'espletamento da parte della SUA delle connesse funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente Disciplinare.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera a) e c), del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia, Dott. Stefano Rossi (tel. 075/3681466).

*** **

Allegati:

- CAPITOLATO speciale d'appalto;
- BANDO di gara;
- Modulistica di partecipazione (Modello 1, Modello 1 Bis e Modello 2);
- Modello Offerta Economica;
- Piano economico finanziario.

**F.to Il Dirigente del Servizio Stazione Appaltante
(Dott. Stefano Rossi)**

N.B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, così come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il presente Disciplinare è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 11.08.2017.